

COMUNE DI CAMPOFRANCO
(Provincia di Caltanissetta)

RE GOLAMENTO

PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI

FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

ai sensi dell'Art. 13, L. R. 30 Aprile 1991, n. 10

Approvato con
Delibera C. C. n. 8 del 27/2/1992

e successive modifiche ed integrazioni apportate con

- **Delibera C. C. n. 17 del 08/1/1993**
- **Delibera C. C. n. 16 del 26/4/2001**
-
- **Delibera C. C. n. 59 del 28/11/2007**
- **Delibera di C.C. n. 22 del 19/05/2010**

TESTO COORDINATO

LEGGE 30 Aprile 1991, n. 10

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

TITOLO I
Principi

ART. 1

1. L'attività amministrativa della Regione Siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti, e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Omissis

ART. 13

1. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

ARTICOLO 13 della L. R. 10/4/1991, N° 10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 198 bis del vigente Ordinamento EE. LL. ed in esecuzione e per la corretta applicazione dell'articolo 13 della L. R. 30 Aprile 1991, n. 10, ha per oggetto la concessione di: sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, disciplinandone procedure, criteri e modalità.

ART. 2 TIPI DI INTERVENTO

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazioni in denaro o in assunzioni di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito dei seguenti servizi: assistenza, sport, turismo, tempo libero, pubblica istruzione, socioculturali.

Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento gli interventi e le concessioni specificamente disciplinati da leggi di settore.

ART. 3 PRESTAZIONI FINALIZZATE

L'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone ed enti pubblici o privati, quando lo rendano opportuno ragioni di ordine pratico, efficacia e tempestività dell'intervento o motivi di rappresentanza, può essere fatta mediante l'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni o servizi.

In questi casi l'Amministrazione sosterrà direttamente, come previsto dalle disposizioni e procedure vigenti, le spese necessarie per garantire le prestazioni finalizzate al raggiungimento dei fini predeterminati da questo Ente.

Quanto sopra dovrà risultare anche negli atti istruttori e nei relativi provvedimenti.

ART. 4
EROGAZIONI IN DENARO

Di norma la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., si effettuerà erogando una certa somma di denaro per uno scopo particolare.

L'entità dell'erogazione sarà commisurata allo scopo dell'intervento, alle disponibilità finanziarie e alle condizioni del soggetto beneficiario.

Se necessario potrà essere formulata una graduatoria in base a criteri di valutazione predeterminati in relazione alla natura della concessione o del servizio.

ART. 5
ISTANZE

L'istanza per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole, indirizzata al Capo dell'Amministrazione o all'Assessore competente, può essere prodotta in carta semplice e, preferibilmente, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione (Allegato " A " e " B ").

L'istanza dovrà contenere l'esatta indicazione del richiedente e del beneficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare e, se avanzata da un ente, del rappresentante legale, e inoltre il tipo di intervento richiesto e il motivo e, tutte le notizie e le informazioni utili per una oggettiva valutazione da parte degli organi competenti.

All'istanza dovrà essere allegata l'eventuale documentazione richiesta in relazione all'oggetto e in base alle modalità di cui ai titoli seguenti.

ART. 6
PROCEDURE

Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole sono sottoposte all'esame del servizio competente e al suo parere che formulerà, sulla scorta delle modalità e dei criteri stabiliti con il presente regolamento e degli altri che eventualmente saranno predeterminati dall'Amministrazione.

Il responsabile del servizio attesterà l'osservanza delle modalità e dei criteri predeterminati.

La pratica così istruita sarà sottoposta alla Giunta Municipale che provvederà in merito, dando atto all'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate e motivando l'eventuale decisione difforme.

ART. 7
SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

Il responsabile del servizio o la Giunta Municipale, qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare un supplemento di istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio.

In questo caso gli eventuali termini per i relativi provvedimenti ricominceranno a decorrere dalla registrazione al protocollo della risposta degli interessati.

ART. 8
COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative al supplemento di istruttoria e alle decisioni della Giunta Municipale dovranno essere effettuate con apposita nota formale.

Le richieste relative al supplemento di istruttoria dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla ricezione, mentre le decisioni della Giunta dovranno essere comunicate entro dieci giorni dalla data del provvedimento.

ART. 9
RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie da destinare agli intenti di cui all'articolo 1, saranno quantificate per materia o per servizio nel bilancio di previsione o negli appositi programmi di spesa e, se necessario, variate con la stessa procedura.

Tutti gli atti patrimoniali favorevoli dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune esplicitati nella relazione previsionale e programmatica.

Il ragioniere attesterà, prima dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta Municipale, la regolarità contabile e la necessaria disponibilità.

ART. 10
PUBBLICITA'

Ferma restando la pubblicazione delle delibere relative alla programmazione finanziaria e di concessione o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere previsti dal presente regolamento, ogni semestre il responsabile del servizio appronterà un elenco delle concessioni e delle attribuzioni deliberate nel periodo precedente.

Detto elenco, che sarà pubblicato all'albo pretorio, a cura dell'ufficio di segreteria, per quindici giorni, dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.

TITOLO II
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 11
SOVVENZIONI

L'Amministrazione potrà concedere finanziamenti a enti pubblici o privati e ad organizzazioni, a cooperative, ad associazioni, ad istituti civili e religiose, a comitati organizzatori ed anche a singole persone, che abbiano finalità assistenziali, socioculturali, turistiche, impiego del tempo libero, a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura, per assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività quando abbia finalità o interesse pubblico che sia coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune.

ART. 12 CONTRIBUTI

Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finalità possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ed interesse pubblico, che però siano coerenti con l'attività i compiti e le finalità di questa Amministrazione.

ART. 13 ISTANZE

Le istanze per ottenere i benefici previsti dai due articoli precedenti, oltre a contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, dovranno essere accompagnate dall'atto costitutivo o dallo statuto o da altra idonea documentazione da cui si possa ricavare lo scopo e le finalità dell'ente, società, ecc.

Le istanze per ottenere sovvenzioni dovranno essere accompagnate anche dall'ultimo bilancio consuntivo o da analogo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente, e dal programma dettagliato dell'attività con relativo piano finanziario, comprendente le entrate e le uscite, ivi compresi i contributi provenienti da altri enti pubblici o privati.

Le istanze per ottenere contributi dovranno essere accompagnate anche da un piano finanziario dell'attività, iniziativa, ecc., per cui si chiede il contributo, con le medesime modalità di cui al precedente 2° comma.

Le istanze per ottenere sovvenzioni dovranno essere prodotte entro e non oltre il mese di Dicembre per il programma da realizzare nell'anno solare successivo.

Per gli Enti di costituzione nell'arco dell'anno solare il termine di cui sopra è fissato entro trenta giorni dalla costituzione.

Le istanze per ottenere contributi, per particolari iniziative, dovranno essere prodotte entro 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Le istanze, sia per sovvenzioni che per contributi, dovranno essere corredate secondo le modalità del presente articolo.

Per ciascun anno l'Amministrazione adotterà apposito bando per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

ART. 14 AMMONTARE

L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurata alle disponibilità finanziarie dell'Ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi politico amministrativi del Comune, alla compatibilità dell'attività, dell'iniziativa, ecc., con l'attività, le finalità e i compiti del Comune, e comunque non potrà mai superare la misura del disavanzo scaturente tra le entrate e le uscite accertate in sede di rendicontazione.

Nel caso non risultino rispettate le previsioni di spese del programma e s'incorre nel disposto del precedente comma, la sovvenzione o contributo sarà proporzionalmente ridotto ovvero revocata la concessione per gravi difformità.

Il funzionario responsabile del servizio evidenzierà nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale nel relativo provvedimento ne motiverà la quantificazione.

I soggetti di cui al precedente art. 11, ammessi a sovvenzione o contributi, riceveranno apposita comunicazione di concessione del finanziamento a seguito di atto deliberativo della Giunta Municipale.

Ai fini della liquidazione, il beneficiario dovrà produrre apposito rendiconto, nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 15.

Per la realizzazione di particolari iniziative di rilevanza culturale, sociale, sportiva, ricreativa ecc. l'Amministrazione Comunale può avvalersi di associazioni locali che abbiano caratteristiche statutarie e dimostrata esperienza nei settori di intervento, tali da permettere la realizzazione dell'evento. In tal caso le associazioni porteranno a compimento il progetto complessivo, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale. Alle Associazioni che saranno incaricate di realizzare il progetto, l'Amministrazione potrà concedere, in forma preventiva, un acconto economico nella misura non superiore al 90% del bilancio totale dell'evento, fermo restando l'obbligo del beneficiario di attenersi al disposto del successivo art. 15, per l'erogazione del saldo.

Il patrocinio potrà essere concesso anche mediante la fruizione di un bene patrimoniale del Comune, limitatamente alla durata dell'iniziativa, senza alcun corrispettivo.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si prevedono più interventi nell'ambito dello stesso servizio o in caso di limitate disponibilità finanziarie, l'ammontare sarà determinato in rapporto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi.

Inoltre gli importi dovranno essere determinati con riferimento ai seguenti parametri:

A) ASSOCIAZIONI, ENTI E SOCIETA' SPORTIVE:

1. Disponibilità finanziaria in bilancio;
2. Durata e numero delle iniziative da sovvenzionare;
3. Ambito territoriale: locale, provinciale, regionale, nazionale;
4. Somme per l'iscrizione alle varie federazioni competenti (es. FIGC, FIPAV, ecc.);
5. Numero degli atleti impegnati;
6. Attrezzature occorrenti per l'espletamento delle attività;
7. Rimborso ad atleti per spese e bevande occorrenti nelle trasferte;
8. Numero di sportivi interessati alle attività;
9. Previsione di incassi delle attività comprensivi di contributi di altri Enti pubblici e privati.

B) ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, CHE ABBIANO FINALITA' SOCIO CULTURALI, TURISTICHE, RELIGIOSE ED IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO:

1. Disponibilità finanziaria di bilancio;
2. Ambito territoriale: Locale, Provinciale, Regionale, Nazionale;
3. Numero e risonanza delle manifestazioni o attività;
4. Numero delle persone partecipanti alle manifestazioni o attività;
5. Numero di persone interessate alle manifestazioni o attività;
6. Attrezzature e mezzi impiegati per l'espletamento delle manifestazioni o attività;
7. Spese per attrezzature e quanto altro occorrente per le manifestazioni o attività;
8. Previsione di incassi delle manifestazioni o attività comprensivi di contributi di altri Enti pubblici e privati.

C) ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

1. Disponibilità finanziaria in Bilancio;
2. Tipo e numero delle iniziative o attività programmate ed attivate dalle scuole;
3. Finalità delle iniziative o attività;
4. Numero dei partecipanti;
5. Attrezzature e mezzi impiegati;
6. Previsione di incassi delle attività comprensivi di contributi di altri Enti pubblici e privati.

ART. 15
RENDICONTO

A cura del legale rappresentante del beneficiario dovrà essere presentato un rendiconto mediante dettagliata relazione sull'iniziativa o attività svolta con bilancio consuntivo da cui risultino le singole voci di spesa distinto in " entrate" ed " uscite" ed apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il bilancio è veritiero e conforme alla realtà.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in trenta giorni dalla conclusione delle attività, manifestazioni, ecc., in caso di contributi o di patrocinio, mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Nessuna sovvenzione o contributo può essere concesso a chi non ha provveduto a rendicontare le somme ottenute nell'esercizio finanziario pregresso.

ART. 16
BORSE DI STUDIO

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono essere annualmente istituite delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado esistenti nel territorio comunale.

Le borse verranno attribuite agli studenti meritevoli che abbiano ottenuto la promozione nelle ultime classi con una votazione non inferiore a 8/10.

Il numero delle borse e il loro importo per ogni scuola e istituto pubblico funzionante nel Comune, è stabilito dal Consiglio Comunale con apposito bando da pubblicare all'Albo e comunicare alle varie scuole.

Le attribuzioni verranno disposte dalla Giunta Municipale, su segnalazione del Capo d'Istituto, agli studenti che abbiano ottenuto la più alta votazione.

In caso di parità, la borsa verrà assegnata allo studente più bisognoso, previo accertamento delle condizioni familiari degli interessati, da effettuare tramite dichiarazione dei redditi della famiglia presentata nell'anno che precede quello dell'assegnazione.

TITOLO III
ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 17
ASSISTENZA

Gli interventi di assistenza saranno esplicati in favore di persone o di nuclei familiari residenti che versano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.

Le prestazioni possono concretarsi in erogazioni in denaro o in prestazioni finalizzate e devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

L'assistenza si articola in:

- A) - Assistenza continuativa con l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a dodici mesi;
- B) - Assistenza temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a mesi tre;
- C) - Assistenza straordinaria con l'erogazione di un contributo " una tantum " finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

ART. 18

ISTANZE

Le domande per ottenere l'assistenza devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

Esse devono contenere le notizie richieste e integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare, sugli eventuali obbligati agli alimenti di cui al Titolo XIII del codice civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni o indennità.

All'istanza deve essere allegata la eventuale denuncia dei redditi presentata nell'anno precedente quello della richiesta ovvero quello immediatamente precedente.

Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare quanto esposto nei superiori commi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 20 e 26, quarto comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nessuna assistenza straordinaria può essere concessa a soggetti che individualmente posseggono redditi superiori o pari alla fascia esente, tranne che per particolari situazioni collegate con uno stato di grave malattia personale o di un familiare.

ART. 19

ORGANIZZAZIONE

Il servizio, nelle fasi di istruzione, accertamento, valutazione e proposta, sarà svolto dall'Ufficio di Servizio Sociale, che si avvarrà della collaborazione del servizio di assistenza sociale, se esistente, e dei Vigili Urbani.

Il responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare o l'individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'Amministrazione e delle disponibilità finanziarie.

Per i casi urgenti e comprovati il responsabile del servizio può proporre l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di £. 500.000 e il sindaco disporre il pagamento sui fondi del servizio economato, ferma restando la liquidazione da parte della Giunta Municipale.

ART. 20

VIGILANZA

L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici e, nel caso di assistenza continuativa, ne riferisce trimestralmente alla Giunta Municipale.

L'Ufficio accerterà se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli articoli 443 e seguenti del codice civile.

In caso di indigenza anche degli obbligati il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari; in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti.

Qualora la Giunta nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dal parere o dalla proposta dell'ufficio dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla conduzione del servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

ART. 21
LIMITAZIONI

L'assistenza economica continuata o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare, tranne in caso di esplicita richiesta vagliata favorevolmente dal responsabile del servizio e approvata dalla Giunta Municipale.

L'importo mensile dell'assistenza continuativa o temporanea non può superare la somma di £. 300.000 per soggetti unici componenti il nucleo familiare, e di £. 500.000 per nuclei familiari composti da più persone.

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità.

L'importo dell'assistenza straordinaria non può superare la somma di £. 500.000.

Per importi superiori deciderà il Consiglio Comunale.

ART. 22
GRADUATORIA

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, per la presenza di più istanze e di limitata disponibilità finanziaria, questa è predisposta dall'ufficio di servizio sociale ed approvata dalla Giunta Municipale.

La graduatoria è predisposta tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

a) - Reddito non superiore alla fascia esente	punti	<u>15</u>	
b) - Reddito superiore fascia esente a detrarre per ogni milione: meno	“	<u>1</u>	
c) - Coniuge convivente, disoccupato e senza reddito	“	<u>10</u>	
d) - Figlio convivente disoccupato e senza reddito	“	<u>10</u>	
e) - Genitore/fratello/sorella/convivente, disoccupato e senza reddito	“	<u>10</u>	
f) - Grave malattia invalidante propria o familiare convivente e a carico	“	<u>15</u>	
g) - Entrambi coniugi disoccupati, senza reddito con figli a carico	“		<u>20</u>

ART.

23

RINVIO

Per quanto non previsto in questo titolo si fa rinvio al regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con il D. P. del 9/4/1987, n. 57 e al Decreto dell'Assessore Regionale EE. LL. n. 76 dell'11/3/1987.

Le successive modifiche e le nuove disposizioni in materia si devono intendere recepite nel presente regolamento, anche in assenza di uno specifico atto ricettizio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 **PUBBLICITA'**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. R. n. 10 del 30/4/1991, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari mediante:

- a) - La pubblicazione in permanenza all'albo pretorio del presente regolamento, di cui sarà data copia ad ogni ufficio competente;
- b) - La pubblicazione in permanenza all'albo pretorio di tutti gli atti che, ad integrazione o modifica di quelli di cui al presente regolamento, predeterminano altri criteri o modalità;
- c) - La pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio delle relazioni finali previste dagli articoli 10 e 20, del presente regolamento.

ART. 25 **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge, quelle del vigente ordinamento EE. LL.

ART. 26 **ESCLUSIONI**

Il presente regolamento non si applica alle concessioni patrimoniali erogate per conto di altri enti, anche se soppressi, qualora siano disciplinati in materia autonoma.

ART. 27 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente ordinamento EE. LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C. P. C., all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.